



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

UFFICIO TECNICO – Servizio Urbanistica

"REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'USO DELLE BACHECHE COMUNALI"

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina la concessione e l'uso delle bacheche comunali collocate sugli spazi pubblici di proprietà del Comune di Pergola.
2. Per bacheche s'intendono tabelloni mono-facciali con frontale apribile dotati di serratura ed installati negli appositi spazi.
3. Il Regolamento ha lo scopo di ottimizzare l'uso degli spazi a disposizione, al fine di facilitare l'accesso della cittadinanza all'informazione e comunicazione locale mediante assegnazione di bacheche a:
 - partiti e/o movimenti politici rappresentati in Consiglio comunale;
 - partiti e/o movimenti politici non rappresentati in Consiglio comunale aventi rappresentanza in Parlamento;
 - associazioni culturali, di volontariato, sportive, religiose, ricreative, comitati e associazioni di categoria aventi sede ed attività nel territorio comunale;
 - fondazioni, accademie, organizzazioni sindacali, cinema e teatri aventi sede e attività nel territorio comunale.
4. A ogni nuova concessione si procederà al cambio delle serrature e alla consegna di una copia della chiave al concessionario. Un altro esemplare verrà custodito dall'ufficio tecnico.
Dal momento della consegna della chiave graveranno sul concessionario:
 - gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria della bacheca;
 - gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria.Graveranno sull'Amministrazione comunale i soli interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad avversità meteo, fatti vandalici o dovuti ad altri accadimenti che non possano essere ascritti al concessionario per negligenza, imprudenza, imperizia.
5. Gli interventi di manutenzione straordinaria a carico del concessionario dovranno essere attuati sotto il diretto controllo degli uffici tecnici preposti e nel rispetto del Piano dell'Arredo Urbano per il Centro Storico.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva l'utilizzo diretto delle bacheche site in via Don Minzoni, Corso Matteotti e Piazza Ginevri per l'informazione istituzionale e per le proprie attività. Inoltre l'Amministrazione potrà utilizzare anche le bacheche che risulteranno non assegnate.

Art. 2

La concessione ha durata annuale, e sarà rinnovabile tacitamente di anno in anno salvo disdetta da parte del concessionario o revoca da parte del Comune ed è soggetta al pagamento di un canone il cui importo è stabilito dalla Giunta Comunale ed attualmente fissato in € 36,60 Iva inclusa.

Art. 3

1. Gli assegnatari sono tenuti ad utilizzare la bacheca comunale esclusivamente per affissioni relative alle proprie attività e rispondono del contenuto del materiale esposto senza che alcuna responsabilità possa essere imputata al Comune.
2. E' vietata qualsiasi forma di promozione meramente commerciale. Qualora sia svolta attività pubblicitaria a fini commerciali all'interno delle bacheche da parte dei soggetti assegnatari, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni ed ogni altra norma vigente in materia.
3. Durante il periodo elettorale l'affissione nelle bacheche comunali è soggetta all'osservanza delle norme previste in materia di propaganda elettorale.
4. Il soggetto assegnatario di spazio che non provveda ad affiggere materiale nuovo per 4 (quattro) mesi consecutivi perde il diritto all'assegnazione.

5. Ai fini di cui al comma precedente tutto il materiale affisso dovrà recare la data.

Art. 4

1. La concessione sarà rilasciata dal Responsabile del settore Tecnico a seguito di apposita istanza in bollo avanzata dal capogruppo consiliare per il primo capoverso del comma 3 dell'art. 1, dal segretario provinciale per il secondo capoverso del comma 3 dell'art.1, in seguito alla pubblicazione di uno specifico avviso pubblico di disponibilità.
2. Qualora le domande presentate eccedessero le bacheche disponibili, l'assegnazione avverrà secondo l'ordine di protocollazione delle domande, fatto salvo il diritto dei partiti e/o movimenti politici rappresentati in Consiglio comunale di vedersi garantita una bacheca tra quelle disponibili al momento dell'avvenuta elezione.
3. Durante l'anno, qualora pervenissero delle nuove richieste di concessione e vi fosse disponibilità di bacheche, l'ufficio competente potrà procedere ad evadere la richiesta previo pagamento dell'intero canone annuale previsto.
4. Il concessionario ricevendo l'atto di concessione:
 - s'impegna ad evitare danni di qualsiasi natura alle bacheche di proprietà del Comune;
 - si obbliga a risarcire qualsiasi danno si dovesse verificare alle bacheche in conseguenza al loro utilizzo ed a curarne l'ordinaria manutenzione per mantenerne il decoro;
 - solleva il Comune da ogni responsabilità per danni a cose e/ o persone in seguito all'utilizzo delle bacheche, e /o per danni morali che dovessero derivare a persone, correlati o in dipendenza dai contenuti del materiale affisso.

Art. 5

1. Nessun soggetto potrà essere titolare di più di una bacheca.
2. E' vietato il trasferimento diretto della concessione da un titolare ad un altro.
3. La sorveglianza sul rispetto della normativa del presente regolamento è demandata al corpo di Polizia Municipale che adotterà i relativi provvedimenti in caso di accertate inadempienze, segnalandole altresì al settore tecnico per quanto di competenza.

Art. 6

1. La decadenza dall'assegnazione, pronunciata con provvedimento del Responsabile di Servizio competente, si verifica in caso di:
 - mancato pagamento, nei termini previsti, del canone annuo di concessione;
 - uso della bacheca in violazione del presente regolamento, ovvero contrario all'ordine pubblico o al buon costume.
2. Alla riassegnazione della bacheca risultante della pronuncia di decadenza si provvederà scorrendo l'eventuale graduatoria stilata in precedenza per l'assegnazione iniziale o tramite le domande in ordine di protocollazione pervenute agli uffici comunale per la concessione delle stesse.

Art. 7

In caso di cessazione della propria attività o in caso di rinuncia all'uso della bacheca, il concessionario dovrà farsi carico dell'immediata restituzione delle chiavi all'Ufficio comunale preposto.

Art. 8

1. Ogni controversia sull'utilizzo delle bacheche dovrà essere oggetto di confronto con l'Amministrazione Comunale nel rispetto dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo.
2. L'accettazione della concessione sottintende anche l'accettazione di tutte le norme che la regolano.

Art. 9

Con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, gli attuali concessionari potranno continuare ad utilizzare sino al termine del corrente anno solare, previa firma di accettazione del presente regolamento, le bacheche a loro assegnate, senza dover richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, fatta salvo la revoca immediata della concessione precedentemente rilasciata qualora venga meno il requisito previsto al terzo comma dell'art. 1 del presente regolamento."